



STUDIO TREMENTOZZI

Notiziario n. 11 - 2015

Roma, 31 marzo 2015

### **Legge di stabilità 2015**

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300

La Camera ha approvato il testo definitivo la notte del 22 dicembre 2014 con 307 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti. Il testo si compone di n. 755 commi. Le misure sono entrate in vigore a partire dal 1 Gennaio 2015 e il testo approvato in via definitiva ricalca sostanzialmente quello presentato lo scorso 15 ottobre dal Governo Renzi, salvo tutte le modifiche intercorse durante il travagliato iter di approvazione.

La nuova finanziaria contiene diverse misure eterogenee, che interessano il taglio del cuneo fiscale alle imprese (attraverso sgravi Irap), la possibilità di anticipo del TFR in busta paga, assunzioni agevolate con azzeramento dei contributi per 3 anni.

Viene introdotto il nuovo regime forfettario per gli autonomi e le imprese che andrà in progressiva sostituzione dei regimi semplificati attualmente in vigore.

Numerose anche le novità in termini di IVA, soprattutto nella estensione degli ambiti applicativi del *reverse charge* e nella introduzione del meccanismo dello *split system*.

Ma sicuramente la principale novità di questa nuova manovra finanziaria da 36 miliardi è il cambiamento di approccio adottato dallo Stato per la lotta all'evasione fiscale con la definizione di nuove e specifiche disposizioni in tema di *voluntary disclosure* e nell'introduzione di un nuovo sistema "esteso" di ravvedimento operoso dei tributi.

Si riportano anche altre novità fiscali del 2015 come quelle relative all'IVA nel settore del commercio elettronico e la dichiarazione dei redditi precompilata.

Angelo Tremontozzi

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
Tel +39 (06) 5423 96  
Fax +39 (06) 5423 9631  
Cell +39 (377) 7075 698  
[www.studiotremontozzi.com](http://www.studiotremontozzi.com)  
[tremontozzi@uni.net](mailto:tremontozzi@uni.net)  
P.IVA 06148070581



Sintesi degli interventi normativi di maggiore interesse:

**Le novità dell'IVA**

*Reverse Charge*

co. 629

Validità: dal 1 gennaio 2015

Si allarga il perimetro di applicazione del meccanismo del *reverse charge* a nuovi settori di attività relativi a:

- settore edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici)
- servizi di pulizia negli edifici
- settore energetico
- cessione di beni alla grande distribuzione organizzata

Per l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* è necessario che il destinatario della prestazione sia un soggetto passivo di imposta (imprenditore o lavoratore autonomo) o un ente non commerciale (limitatamente alle attività commerciali svolte).

**Le novità dell'IVA**

*Split System*

co. 629

Validità: dal 1 gennaio 2015

Il meccanismo dello *Split System* è circoscritto ai rapporti commerciali intrattenuti con la pubblica amministrazione, e ribalta in capo agli enti pubblici l'obbligo di versamento dell'IVA.

Le fatture emesse dal soggetto passivo IVA privato nei confronti della PA evidenzieranno sia l'imponibile che l'imposta senza esporre il totale fattura. La PA pagherà l'imponibile al fornitore e verserà l'IVA alla tesoreria dello Stato.

Esclusioni - La disposizione non si applica in due ipotesi:

1. Se l'Ente è debitore di imposta in quanto soggetto agli obblighi di *reverse charge* (es. servizi di pulizia locali)
2. Se la prestazione è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (es. compensi fatturati da professionisti)

**Le novità dell'IVA**

*Black List*

co. 678

Validità: dal 1 gennaio 2015

E' stata modificata la modalità di comunicazione delle operazioni black list.

Per l'anno di imposta 2015 la nuova comunicazione sarà annuale e la soglia di esenzione dalla comunicazione sarà pari a Euro 10.000 (per tutte le operazioni effettuate nell'anno).

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è uniformata a quella già in essere per lo Spesometro (30 Aprile 2016).

**Le novità dell'IVA**

*Dichiarazione IVA*

co. 640

Validità: dal 1 gennaio 2016

E' stato eliminato l'obbligo di presentazione della Comunicazione Dati IVA (scadenza 28-feb). Di converso, il termine per la presentazione della dichiarazione IVA è stato anticipato al mese di Febbraio.



***Il nuovo regime dei minimi: Il regime forfettario da co. 54 a co.89***

Validità: dal 1 gennaio 2015

Il nuovo regime dei minimi c.d. "forfettario" si differenzia dal precedente per i seguenti elementi:

- non ha limiti temporali
- Imposta sostitutiva al 15% (ridotta a 1/3 per i primi due anni di attività)
- esonero dal versamento dei contributi fissi INPS per commercianti e artigiani mantenendo soltanto il versamento dei contributi "variabili" derivanti dalla dichiarazione dei redditi

Requisiti di accesso:

- limite dei ricavi variabile tra Euro 15.000 e Euro 40.000 a seconda del tipo di attività svolta
- costi per collaboratori non superiori a Euro 5.000,00 lordi annui
- costo complessivo dei beni strumentali non superiore a Euro 20.000,00

***IRAP da co. 20 a co. 25***

Validità: dal 1 gennaio 2015

La legge di stabilità ha previsto la deducibilità integrale dalla base imponibile del costo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.

La legge di stabilità ha previsto per le società che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito di imposta pari al 10% dell'IRAP lorda liquidata nella dichiarazione. Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire dall'anno in cui viene presentata la dichiarazione IRAP da cui emerge l'imposta.

Tuttavia, il beneficio fiscale risulta in parte assorbito dal ritorno all'aliquota base al 3,9% (dal 3,5%).



**Nuovo  
ravvedimento  
operoso**  
da co. 633 a co. 638

Validità: dal 1 gennaio 2015

La legge di stabilità 2015 ha modificato la metodologia di contrasto all'evasione ampliando i casi di conciliazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

Per farlo ha rivisitato lo strumento del Ravvedimento Operoso ampliando le casistiche di applicazione e diversificando le percentuali. Di fatto, la nuova previsione normativa, abolendo i limiti temporali per il Ravvedimento Operoso di un tributo, consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale in qualunque momento. Di seguito una tabella riepilogativa delle nuove aliquote applicabili:

Termine temporale	Sanzione	Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione	1/10 del minimo x 1/15 per ogni giorno di ritardo (in pratica lo 0,20% per giorno di ritardo)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (3%)	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 gg dalla violazione o entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista	1/9 del minimo (3,33%)	Tutti i tributi
Entro un anno dalla violazione, o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista	1/8 del minimo (3,75%)	Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione	1/7 del minimo (4,29%)	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure o dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione	1/6 del minimo (5,00%)	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene dopo la constatazione della violazione da parte dell'AE, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale	1/5 del minimo (6,00%)	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

**Bonus 80 Euro**  
da co. 12 a co. 15

Validità: dal 01 Gennaio 2015

Resta confermato il bonus di 80 Euro/mese ai dipendenti con uno stipendio annuo compreso fra 8mila e 26mila Euro.

Si ricorda che rimangono esclusi dal provvedimento pensionati, liberi professionisti e autonomi, disoccupati titolari di sussidio.



Il sostituto d'imposta recupera l'aumento attraverso la compensazione in F24 con tutte le tipologie di tributo disponibili.

**Buoni Pasto**  
co. 16 e 17

Validità: dal 01 Luglio 2015

La Legge di Stabilità 2015 prevede un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei **ticket elettronici** ai lavoratori dipendenti. Tale limite passa da 5,29 a 7,00 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera.

La norma, però, fa esclusivo riferimento ai "ticket elettronici": una card dotata di microchip che viene letta automaticamente dai terminali POS presenti nei locali.

**TFR in busta paga**  
dal co. 26 al co. 34

Validità: dal 01 Marzo 2015

I lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi possono richiedere al datore di lavoro di percepire in busta paga l'importo del TFR maturato mensilmente.

L'opzione, che sarà disponibile per i dipendenti a partire dal 1° marzo 2015, una volta scelta avrà una durata obbligatoria di 3 anni ed il relativo regime rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2018.

L'importo sarà considerato anche ai fini del calcolo del nuovo ISEE 2015, e quindi condiziona la possibilità di usufruire degli sgravi fiscali previsti per i nuclei familiari al di sotto di una certa soglia ISEE.

**Crediti di imposta  
per attività di ricerca  
e sviluppo**  
dal co. 35 al co. 36

Validità: dal 01 Gennaio 2015

Il nuovo credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo presenta caratteristiche diverse rispetto la normativa precedentemente in vigore e segnatamente:

- Il bonus sarà riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dal fatturato, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile, che effettuano investimenti in attività di R&S, a prescindere dal fatturato.
- L'aliquota di agevolazione passa dal 50% al 25% degli incrementi annuali di spesa rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti.
- Il credito verrà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo degli attuali 2,5 mln).
- L'agevolazione ha una durata di 5 anni (dal 2015 al 2019)
- L'aliquota di agevolazione è comunque riconosciuta al 50% per le spese relative a personale altamente qualificato, spese per contratti di ricerca con Università, enti di ricerca o organismi equiparati, quote di ammortamento o spese di utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio.



**Eco-Bonus e  
Ristrutturazione**  
co. 47-48 e 52

Validità: dal 01 Gennaio 2015

Le spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica continueranno ad essere detratte rispettivamente nella misura del 50% e del 65% per tutto il 2015.

**Erogazioni liberali  
ONLUS**  
co. 137 e 138

Validità: dal 01 Gennaio 2015

La legge di stabilità introduce delle modifiche in materia di agevolazioni per le erogazioni in denaro a favore delle ONLUS.

E' ora possibile detrarre ai fini IRPEF/IRES una percentuale pari al 26% delle somme erogate con un tetto massimo di € 30.000,00 annui (art. 100 co. 2)

**Rivalutazione,  
partecipazioni e  
terreni edificabili**  
co. 625 e 626

Validità: dal 01 Gennaio 2015

Sono stati riaperti i termini per beneficiare della rivalutazione dei terreni (edificabili e non) e delle partecipazioni detenute al di fuori dell'attività di impresa. Tuttavia le condizioni previste questa volta sono più onerose rispetto al passato. Viene infatti previsto l'aumento delle imposte sostitutive dal 2% al 4% e dal 4% all'8%.

## **Ulteriori Novità Fiscali per il 2015**

**730 pre-compilato e  
Certificazione Unica**

Validità: dal 1 gennaio 2015

A partire dall'anno di imposta 2014 l'amministrazione finanziaria ha introdotto lo strumento del modello 730 pre-compilato.

Entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti:

- dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione),
- dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari)
- soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.)

Dovranno essere integrate le spese sanitarie che per l'anno di imposta 2014 non sono ancora disponibili.

Al fine di consentire l'invio di questo nuovo modello 730, la legge ha introdotto a carico dei sostituti d'imposta un nuovo adempimento denominato "Certificazione Unica" da inviare entro e non oltre il 9 Marzo 2015.

La Certificazione Unica riguarderà:

- Redditi da pensione
- Redditi da lavoro dipendente e assimilati
- Redditi da lavoro autonomo

Dunque i sostituti di imposta dovranno consegnare le certificazioni ai percettori entro il 28 febbraio 2015 e comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate entro il 9 Marzo 2015.



**Le novità dell'IVA**  
*Iscrizione al Vies*

Validità: dal 1 gennaio 2015

La legge di stabilità introduce due principali novità operative:

1. L'iscrizione al VIES si effettua attraverso una semplice comunicazione telematica nel sito dell'Agenzia delle Entrate ed ha validità immediata.
2. E' prevista una decadenza automatica nell'ipotesi in cui non siano presentati elenchi INTRASTAT per 4 trimestri consecutivi. In questo caso l'Agenzia invierà una comunicazione al contribuente con effetto dal 60° giorno successivo. In questo lasso di tempo il contribuente potrà dimostrare che ha posto in essere operazioni o manifestare l'interesse al compimento di ulteriori operazioni.

**Le novità dell'IVA**  
*E-commerce*

Validità: dal 1 gennaio 2015

Sono cambiate le regole sulla territorialità delle prestazioni di “servizi digitali”, quali e-commerce, telecomunicazione e tele radiodiffusione, rese nei confronti di committenti privati.

- ➡ **Vecchia normativa** (art. 7ter c. 1 lett.b): le prestazioni si consideravano effettuate nel territorio dello Stato (quindi IVA Italiana) quando rese a committenti non soggetti passivi (persone fisiche)
- ➡ **Nuova normativa** (Legge di Stabilità 2015): Nei rapporti B2C (business to consumer) il luogo impositivo è individuato nel Paese del cliente committente, ovvero il fornitore italiano applicherà in fattura l'IVA del paese in cui risiede il cliente privato.

In particolare, i servizi di *e-commerce* interessati dalla novità normativa sono quelli di tipo c.d “diretto” quali ad esempio:

1. fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
2. fornitura di software e relativo aggiornamento;
3. fornitura di immagini, testi e informazioni, e messa a disposizione di basi di dati;
4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o eventi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza tramite piattaforme di Web Based Training (rimane esclusa la c.d. “teledidattica” in *streaming*).

**Le novità dell'IVA**  
*E-commerce: il MOSS*

Dal punto di vista procedurale l'applicazione dell'IVA dello Stato Membro di residenza del cliente privato richiede, da parte del fornitore, l'identificazione in ogni Paese di consumo.

Per semplificare l'adempimento è stato istituito il *MOSS - Mini one stop shop*. In pratica, nell'ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato Membro (Stato Membro di identificazione) trasmette



telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati Membri (Stati Membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato Membro di identificazione ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

**Le novità dell'IVA**  
*Spese vitto e alloggio*  
*professionisti*

Validità: dal 1 gennaio 2015

*"Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista"*

Nuova procedura per dedurre le spese di vitto e alloggio:

1. Il committente paga le spese di vitto e alloggio del professionista incaricato.
2. l'albergo o il ristorante intesta la fattura al committente.
3. Il committente, ricevuta la fattura, deduce il costo per le spese di vitto e alloggio.
4. Il professionista non addebita nulla in fattura.

Vecchia procedura per dedurre le spese di vitto e alloggio:

1. le spese di vitto e alloggio dovevano essere pagate dal committente e poi inserite in fattura dal professionista.
2. l'albergo o il ristorante intestava la fattura al committente, indicando in questa anche gli estremi del professionista.
3. Il committente, ricevuta la fattura, la inviava al professionista, mettendolo al corrente della somma pagata.
4. Il professionista, nel compilare la fattura con i compensi per la prestazione svolta, vi inseriva anche le spese di vitto e alloggio pagate dal committente, addebitando l'IVA.
5. Il professionista deduceva interamente il costo per le spese di vitto e alloggio.

La novità vale quindi:

- ➔ per il professionista: dal 2015 le spese di vitto e alloggio pagate dal committente a favore del professionista non sono più oggetto di riaddebito in fattura.
- ➔ per il committente (impresa o lavoratore autonomo), è prevista la integrale deducibilità della spesa.

**ACE**

Validità: anno imposta 2014

Come già introdotto dalla legge di stabilità 2011, la percentuale con cui calcolare la deduzione ACE per l'anno di imposta 2014 passerà dal 3% al 4%.

Una novità introdotta per il 2015 è, invece, la possibilità di convertire le eccedenze di ACE in crediti di imposta da portare in riduzione esclusivamente dell'IRAP.

La trasformazione dell'ACE in credito di imposta è possibile solo in caso di



incapienza del reddito del contribuente, ovvero la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, può trasformarsi in un credito d'imposta Irap, oltre che essere utilizzata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Il credito Irap si determina applicando all'eccedenza l'aliquota in vigore per i soggetti Ires o le aliquote progressive per i soggetti Irpef, e non può essere "speso" in un unico periodo d'imposta, ma va diviso in cinque quote annuali.

### ***Debiti delle Società Estinte***

Validità: retroattiva

Sono state modificate le norme sulle società estinte.

In particolare dopo la cancellazione dal registro imprese le Società Estinte rispondono ancora per cinque anni in merito ai debiti da esse contratti nel periodo precedente la cancellazione.

Pertanto i controlli fiscali possono avvenire fino a cinque anni dopo la cancellazione.

Ai soli fini fiscali e contributivi, è stato introdotto in capo al liquidatore e ai soci l'onere di provare (inversione dell'onere della prova) che in sede di liquidazione non siano stati preferiti altri creditori rispetto al fisco oppure che non sia stato prelevato indebitamente il saldo attivo di liquidazione in presenza di debiti tributari o previdenziali.

In merito è stata decisa la retroattività della norma per quanto siano già sorte necessità di chiarimenti sulla portata delle conseguenze e siano stati posti diversi quesiti all'Agenzia delle Entrate che deve ancora pronunciarsi in materia.

### ***Nuova definizione dell'abuso del diritto ed elusione***

Sono stati individuati alcuni criteri specifici per individuare una operazione elusiva. La norma prevede che si tratta di operazione elusiva qualora si verificano tre presupposti:

- l'operazione è priva di sostanza economica ovvero realizza solo vantaggi fiscali
- l'operazione realizza vantaggi fiscali indebiti anche di non immediata evidenza
- tali vantaggi sono effetto essenziale dell'operazione

Non rileva che le operazioni rispettino le norme fiscali.

Conseguenza è che le operazioni effettuate con queste caratteristiche non sono opponibili nei confronti della Amministrazione Finanziaria, fermo restando il loro valore civilistico.